



CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA	311
DEL	22/02/2022

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

OGGETTO: Approvazione definitiva aggiornamento del Catasto Incendi Boschivi per l'anno 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto del Commissario Prefettizio prot. 47750 del 01.12.2021.

Premesso che la Legge n. 353 del 21/11/2000 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”, dispone circa la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita, e impone agli enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Considerato che la succitata normativa prescrive, all’art. 10, comma 2, specifici obblighi per il Comune in ordine al censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio.

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 824 del 27 settembre 2005 “Approvazione degli standard procedurali per la costituzione del catasto degli incendi boschivi (legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 art. 69)”.

Richiamata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007 n. 3606 pubblicata sulla G.U. n. 204 del 3 settembre 2007.

Richiamata la nota del Presidente della Regione Lazio dell’11 settembre 2007.

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 01.04.2008 con la quale si è provveduto ad istituire il Catasto Incendi Boschivi delle aree percorse dal fuoco, sulle quali graveranno i divieti e le prescrizioni ai sensi della Legge n. 353 del 21/11/2000.

Considerato che l’istituzione di detto catasto prevede l’apposizione di vincoli che limitano l’uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti, così come disciplinato dall’art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000 “Divieti, prescrizioni e sanzioni”.

Considerato che, a norma di quanto previsto dal comma 2 del suddetto art. 10, i comuni provvedono a censire, tramite il, suddetto, Catasto Incendi Boschivi, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Lo stesso Catasto è aggiornato annualmente e l’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri di giunta n. 10 del 21.12.2021 con la quale è stato approvato provvisoriamente l’aggiornamento del Catasto Incendi Boschivi anno 2020.

Dato atto che, in ottemperanza alle predette norme di legge, si è proceduto alla pubblicazione all’Albo pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale, del suddetto aggiornamento del Catasto Incendi Boschivi per l’anno 2020 per il periodo di giorni 30 dal 23.12.2021 (n. pubblicazione 3081).

Considerato che, entro il termine previsto, non sono pervenute osservazioni.

Visto il comma 1 dell’art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000 e s. m. e i. che definisce i divieti e le prescrizioni che gravano sulle zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi del fuoco, ovvero:

- **vincoli quindicennali:** la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l’incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. Ne consegue l’obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall’evento;
- **vincoli decennali:** nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi

comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia;

- **vincoli quinquennali:** sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio n. 6 del 11.02.2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio n. 7 del 11.02.2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011).

Vista la Legge n. 353/2000 e s. m. e i.

Visto regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Visto l'art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del 07.12.2000.

DETERMINA

Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1. Di approvare,** come in effetti con il presente provvedimento approva, l'aggiornamento del Catasto Incendi Boschivi per l'anno 2020, costituito dagli Allegati "A" e "B" che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. Di disporre** che sulle zone boscate e i pascoli censiti nel vigente Catasto Incendi Boschivi, così come aggiornato in premessa, a decorrere dalla data dell'evento graveranno i divieti e le prescrizioni previste dall'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000 e s. m. e i. ovvero:
 - **vincoli quindicennali:** la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l'incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Ne consegue l'obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento;
 - **vincoli decennali:** nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia;
 - **vincoli quinquennali:** sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici;
- 3. Di dare atto** che:
 - il Catasto Incendi Boschivi sarà aggiornato annualmente;
 - è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 della Legge n. 353/2000 e s. m. e i. solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo.

4. **Di dare atto** che, in relazione al presente atto, il sottoscritto dirigente ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.
5. **Di dare atto che** la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000.
6. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
7. **Di disporre** che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line dal **22/02/2022** al **09/03/2022** per 15 giorni consecutivi rep. n. **427**

Data, 22/02/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PERUANI STEFANO

La presente determinazione viene inviata:

1. **Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.**
2. **Alla Segreteria Generale in originale.**